

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA –
NOVARA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE NELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO**

INDICE:

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione, atti dispositivi
Art. 2	Scritti difensivi, audizione personale e controdeduzioni dell'Organo Accertatore
Art. 3	Conclusione del procedimento: ordinanza ingiunzione
Art. 4	Conclusione del procedimento: ordinanza di archiviazione
Art. 5	Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni
Art. 6	Costo del procedimento di accertamento
Art. 7	Rateizzazione dell'importo
Art. 8	Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione e giudizio di opposizione
Art. 9	Prescrizione
Art. 10	Procedura esecutiva: iscrizione a ruolo delle somme dovute
Art. 11	Sequestro e confisca
Art. 12	Modifiche al presente regolamento
Art. 13	Norme di rinvio
Art. 14	Entrata in vigore

*** **

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione, atti dispositivi

Il presente Regolamento, nel rispetto della Legge 689/1981 e s.m.i., disciplina i procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a violazioni su cui la Camera di Commercio ha competenza attribuita dalle fonti normative e che riguardano le seguenti materie:

- Omessa o tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi al registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- Sicurezza ed etichettatura dei giocattoli (D.Lgs. 313/91 e D.Lgs. 54/2011);
- Sicurezza materiali elettrici (L. 791/1977);
- Sicurezza generale dei prodotti (D.Lgs. 172/2004 e D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo);
- Etichettatura prodotti tessili (D.Lgs. 194/99);
- Etichettatura calzature (D.M. 11/04/1996);
- Metalli preziosi (D.Lgs.251/1999);
- Attività di autoriparazione (L. 122/1992);
- Strumenti metrici;
- Altre materie che di volta in volta vengano riconosciute da leggi specifiche.

Le sanzioni amministrative sono pecuniarie e consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato o ad ente diverso indicato nel verbale di accertamento.

Il presente Regolamento disciplina altresì le sanzioni accessorie consistenti nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (es. confisca).

Per atti dispositivi si intendono gli atti scaturenti dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio, che si apre con la notifica della contestazione, attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 (pagamento liberatorio della contestazione); sono adottati dal Dirigente, previa istruttoria del funzionario Responsabile del Procedimento.

Essi sono:

- ordinanze ingiuntive, con le quali vengono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- ordinanze di archiviazione, degli atti scaturenti dalla contestazione;
- ordinanze di revoca, per l'annullamento, in autotutela, di provvedimenti già assunti, in caso di opposizione in giudizio o per intervenuto pagamento della contestazione;
- ordinanze di approvazione delle richieste di pagamento rateale delle sanzioni.

In caso di sequestro gli atti dispositivi sono:

- ordinanza di convalida sequestro;
- ordinanze di confisca delle cose sequestrate;
- ordinanze di dissequestro.

Art. 2 – Scritti difensivi, audizione personale e controdeduzioni dell'Organo Accertatore

Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati, anche senza l'assistenza di un legale, possono presentare in carta libera all'Ufficio Sanzioni del Settore Metrologia Legale e Regolazione Mercato, anche a mezzo PEC (affari.general@no.legalmail.camcom.it), scritti difensivi ed eventuali richieste di audizione, allegando fotocopia del verbale di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981. Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, la convocazione contenente luogo, data e ora in cui avverrà l'audizione.

Il richiedente interviene personalmente all'audizione o può essere rappresentato da un professionista abilitato, al quale dovrà essere conferita delega autografa. Alla delega dovrà essere altresì allegato il documento del delegante. La mancata presentazione senza idonea giustificazione equivale a rinuncia all'audizione personale.

Delle dichiarazioni rese in corso di audizione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal verbalizzante e dall'interessato, o dal suo delegato, il quale costituirà parte integrante della documentazione posta alla base del provvedimento conclusivo del procedimento.

Qualora venga ritenuto necessario, l'Ufficio Sanzioni può richiedere ulteriori informazioni e il deposito di eventuali controdeduzioni all'organo accertatore.

Art. 3 – Conclusioni del procedimento: ordinanza ingiunzione

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto alla Camera di Commercio di Novara ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981.

Ottenuto il rapporto dall'Organo accertatore, nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento nei termini, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi eventualmente depositati, viene emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento per l'importo ancora dovuto.

Il pagamento della somma di cui all'ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni (60 se l'interessato risiede all'estero) dalla notificazione di detto provvedimento da eseguirsi nelle forme di cui all'art. 14 della Legge 689/1981.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

L'ordinanza ingiunzione deve contenere l'espressa indicazione del termine e dell'Autorità giurisdizionale avanti la quale è possibile proporre opposizione.

Per ogni ordinanza ingiunzione il trasgressore, oltre all'importo richiesto, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento determinate dalla Camera di Commercio di Novara con deliberazione della Giunta.

Qualora il trasgressore provveda al pagamento della sola oblazione prevista nel verbale di accertamento, verrà emessa ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma relativa alle spese di procedimento e notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 4 – Conclusione del procedimento: ordinanza di archiviazione

Viene emessa ordinanza motivata di archiviazione nei seguenti casi:

- quando, d'ufficio o dall'esame della documentazione e delle difese svolte dagli interessati, l'accertamento venga ritenuto infondato o emerga l'assenza di responsabilità delle persone individuate;
- in ipotesi di prescrizione;
- in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione.

Resta comunque ferma la possibilità per la Camera di Commercio di Novara di agire in sede di autotutela.

L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC ai soggetti indicati nel verbale di accertamento e all'organo accertatore.

Art. 5 – Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981, quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'ammontare della sanzione viene determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dello stesso;
- le sue condizioni economiche.

A) Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni per violazioni accertate dal Registro Imprese

Per le violazioni accertate dall'Ufficio Registro Imprese gli importi ingiunti sono determinati secondo quanto riportato nella Tabella allegata al presente Regolamento (All. A).

B) Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni nelle altre materie di competenza della Camera di Commercio

Per le altre materie di competenza della Camera di Commercio, la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative viene effettuata alla luce del seguente schema che prevede l'individuazione di un importo di base cui si applicano maggiorazioni o riduzioni in presenza di *circostanze* ritenute idonee a determinare un inasprimento o, viceversa, un'attenuazione della sanzione.

1) Importo di base

L'importo è determinato in funzione della *gravità* dell'infrazione.

Per gravità deve intendersi non solo quella “intrinseca” al tipo di fatto illecito, ma anche la gravità del singolo episodio nei suoi aspetti peculiari: quindi valutazione dell'intenzionalità dimostrata dall'autore, il danno cagionato, le speciali circostanze in cui è stata commessa la violazione. L'importo previsto per il pagamento in misura ridotta è stabilito come importo di base.

2) Maggiorazioni

<i>Circostanze</i>	<i>Importo sanzione applicabile</i>
Scritti difensivi palesemente infondati	Importo base maggiorato del 30%
Prima reiterazione dell'illecito	Importo base maggiorato del 50%
Successive reiterazioni dell'illecito	Massimo edittale
Violazione di grave entità di carattere doloso	Massimo edittale

3) Riduzioni

<i>Circostanze</i>	<i>Importo sanzione applicabile</i>
Scritti difensivi e/o documentazione agli atti attestanti la lieve entità della violazione	Importo base
Il trasgressore si è adoperato per limitare o eliminare le conseguenze dell'illecito	Importo base
Infrazione commessa per negligenza o non intenzionalmente	Importo base
Il trasgressore si trova in difficili condizioni economiche (documentate), in assenza di reiterazione	Minimo edittale

– Fattispecie particolari:

In ipotesi di violazioni in materia di sicurezza prodotti:

Per *opera svolta dal trasgressore per limitare o eliminare le conseguenze dell'illecito* deve intendersi il caso in cui il trasgressore si sia adoperato o meno per rimettere a norma la merce sottoposta a sequestro mediante apposizione di etichettatura che dovrà previamente essere esibita alla Camera di Commercio di Novara.

In ipotesi di violazioni in materia di autoriparazione:

Per *opera svolta dal trasgressore per limitare o eliminare le conseguenze dell'illecito* deve intendersi il caso in cui il trasgressore si sia adoperato o meno per regolarizzare l'attività abusiva mediante richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese.

La Camera di Commercio di Novara potrà peraltro discostarsi dall'importo determinato a seguito della applicazione delle precedenti norme, effettuando valutazioni aggiuntive sulle cause che hanno determinato la violazione.

Art. 6 - Spese del procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta, la Camera di Commercio di Novara attualmente richiede:

- € 40,00 quale rimborso delle spese di procedimento relative all'emissione di ciascuna ordinanza ingiunzione di pagamento;
- € 45,00 quale rimborso delle spese di procedimento relative all'emissione di ciascuna ordinanza ingiunzione di pagamento che debba essere notificata anche al responsabile in solido.

Gli importi di cui sopra possono essere modificati dalla Giunta con proprio provvedimento, senza necessità di procedere alla modifica del presente Regolamento.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono anche recuperate le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento, qualora previste dall'organo accertatore.

L'emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto o di accoglimento dell'opposizione al sequestro non è soggetta a spese.

Art. 7 – Rateizzazione dell'importo

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in solido, che si trovino in condizioni economiche disagiate (adeguatamente documentate), possono presentare all'Ufficio Sanzioni richiesta motivata di pagamento rateale della sanzione. Valutata la domanda e la documentazione prodotta, la Camera di Commercio può concedere il pagamento rateizzato in rate mensili da 3 a 30. Ciascuna rata non può essere inferiore a €15,00.

Il provvedimento di autorizzazione prevede il numero, l'entità e la scadenza delle rate.

La prima rata del piano di rateizzazione viene scadenzata a partire dal secondo mese successivo la data di autorizzazione.

L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio invita l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata volta al recupero in unica soluzione del residuo ammontare della sanzione.

Art. 8 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione e giudizio di opposizione

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione avanti il Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 689/1981 e s.m.i., entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Art. 9 – Prescrizione

L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa e notificata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido entro il termine di prescrizione di 5 anni, decorrente dalla data di notificazione del verbale ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981.

L'interruzione della prescrizione è disciplinata dalle relative norme del Codice Civile.

Art. 10 - Procedura esecutiva: iscrizione a ruolo delle somme dovute

Decorso 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che sia stata depositata opposizione, l'Ufficio Sanzioni, verificato il mancato pagamento della sanzione, procede alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo del trasgressore, tramite concessionario di zona che provvederà a redigere e notificare le relative cartelle di pagamento.

Le somme iscritte a ruolo sono maggiorate di interessi e spese.

Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni economiche disagiate documentabili, presentando la relativa domanda all'Agente per la riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 D.P.R. 602/1973.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, depositando ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace o presso il Tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione, a seconda della normativa particolare o del valore della sanzione.

E' fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte della Camera di Commercio di Novara. Il Dirigente competente può infatti procedere, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi risultino illegittimi o infondati.

Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti devono essere motivate e documentate.

Art. 11 – Sequestro e confisca

L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Novara ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi disposti dagli Organi di Vigilanza e dispone le eventuali confische, nei casi e nelle materie previsti dalle Leggi specifiche.

Avverso i verbali di sequestro gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Novara, con atto esente da bollo, secondo le modalità previste dall'art. 19 della Legge 689/1981. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua presentazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Qualora avverso il sequestro non sia stata proposta opposizione o qualora questa sia stata rigettata, con l'ordinanza ingiunzione può essere disposta anche la confisca dei beni oggetto del sequestro, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della Legge 689/1981 e s.m.i..

Anche prima della conclusione del procedimento amministrativo, la Camera di Commercio di Novara competente può disporre la restituzione dei beni sequestrati, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Art. 12 – Modifiche al presente regolamento

La Camera di Commercio di Novara si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, e di integrare il presente Regolamento, qualora norme o disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Camerale on line e sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Novara.

ALL. A) Tabella sanzioni per violazioni accertate dall'Ufficio Registro Imprese

- VIOLAZIONI DI CUI AL CODICE CIVILE

<i>Violazioni commesse</i>	<i>Importo base</i>	<i>Importo sanzione applicabile</i>
<p>IMPRESE INDIVIDUALI (Art. 2194 c.c.) Violazione obbligo iscrizione atti o fatti nei termini</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 10,00 massimo: €516,00</p>	€20,00	<p>- se la domanda di iscrizione/denuncia è presentata <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €20,00</p> <p>- se la domanda di iscrizione/denuncia è presentata <u>dal 31° al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €40,00</p> <p>- se la domanda di iscrizione/denuncia è presentata <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €80,00</p> <p>- in caso di omessa comunicazione: €100,00</p>
<p>SOCIETA' Fino al 14.11.2011 (Art. 2630, c. 1, c.c.) Omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 206,00 massimo: €2.065,00</p>	€412,00	<p>- se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €412,00</p> <p>- se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>dal 31° al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €536,00</p> <p>- se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €577,00</p> <p>- in caso di omessa comunicazione: €688,00</p>
<p>SOCIETA' Fino al 14.11.2011 (Art. 2630, c. 2 c.c.) Omesso deposito bilancio nei termini</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 274,67 massimo: €2.753,34</p>	€549,34	<p>- se il bilancio è depositato <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €549,34</p> <p>- se il bilancio è depositato <u>dal 31° al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €714,00</p> <p>- se il bilancio è depositato <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €769,00</p> <p>- in caso di omesso deposito: €918,00</p>
SOCIETA'		- se la domanda di

<p>Dal 15.11.2011 (Art. 2630, c. 1 c.c.) Denunce, comunicazioni, depositi presentati oltre i termini</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 34,33 massimo: €344,00 se la denuncia è presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini</p> <p>minimo: € 103,00 massimo: €1032,00 se la denuncia è presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini</p>	<p>€68,66</p>	<p>iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €68,66</p>
	<p>€206,00</p>	<p>- se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>dal 31° giorno al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €206,00</p> <p>- se la domanda di iscrizione/denuncia/deposito è presentata <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €268,00</p> <p>- in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi: €344,00</p>
<p>SOCIETA' Dal 15.11.2011 (Art. 2630, c. 2 c.c.) Bilanci depositati oltre i termini</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 45,78 massimo: €458,67 se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini</p> <p>minimo € 137,33 massimo €1.376,00 se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini</p>	<p>€91,56</p>	<p>- se il bilancio è depositato <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €91,56</p>
	<p>€274,66</p>	<p>- se il bilancio è depositato <u>dal 31° giorno al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €274,66</p> <p>- se il bilancio è depositato <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €357,00</p> <p>- in caso di omesso deposito del bilancio: €459,00</p>

– **VIOLAZIONI R.E.A.** (Legge 04.11.1981 n. 630)

<i>Violazioni commesse</i>	<i>Importo base</i>	<i>Importo sanzione applicabile</i>
<p>Ritardo od omissione non superiore a 30 giorni Sanzione prevista €30,00</p>	<p>€10,00</p>	<p>€30,00</p>
<p>Ritardo od omissione superiore a 30 giorni Sanzione prevista €154,00</p>	<p>€51,33</p>	<p>€154,00</p>

Denuncia non veritiera		
Sanzione prevista minimo: € 5,00 massimo: €206,00	€10,00	€50,00

<i>L. Regione Piemonte n. 1/2009</i>	<i>Importo base</i>	<i>Importo sanzione applicabile</i>
<p><i>Art. 25 comma 1 - lett. A</i></p> <p>Esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 250,00 massimo: €2.500,00</p>	€500,00	<p>- se la comunicazione di iscrizione è avvenuta <u>entro il 30° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €500,00</p> <p>- se la comunicazione di iscrizione è avvenuta <u>dal 31° giorno al 180° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge: €650,00</p> <p>- se la comunicazione di iscrizione è avvenuta <u>dal 181° giorno</u> dalla scadenza del termine fissato dalla Legge in poi: €700,00</p> <p>- in caso di omessa comunicazione di iscrizione: €833,00</p>
<p><i>Art. 25 comma 1 - lett. B</i></p> <p>In caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 300,00 massimo: €3.000,00</p>	€600,00	€840,00
<p><i>Art. 25 comma 1 - lett. c</i></p> <p>In caso di uso non consentito della denominazione "Eccellenza artigiana" e del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana"</p> <p>Sanzione prevista: minimo: € 350,00 massimo: €3.500,00</p>	€700,00	€980,00